

ACCORDO DI MODIFICA DELL'ACCORDO SINDACALE DEL 28-03-1974 RELATIVO ALLA COSTITUZIONE DI UN FONDO PER LA EROGAZIONE DI INDENNITA' INTEGRATIVE A QUELLE DI LEGGE (MALATTIA E INFORTUNI PER I LAVORATORI AGRICOLI A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO DIPENDENTI DA AZIENDE AGRICOLE DELLA PROVINCIA DI TERNI E PER LA RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO DI ASSISTENZA CONTRATTUALE.

L'anno 2009, il giorno 24 del mese di Settembre tra i legali rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali di seguito elencati :

*UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI DI TERNI rappresentata dal
Presidente Sig. Stefano Grilli*

CONFAGRICOLTURA ORVIETO rappresentata dal Presidente Sig. Roberto Poggioni

FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI rappresentata dal

Presidente Sig. Manni Massimo

CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI rappresentata dal

Sig. Roberto Piunno

FISBA-CISL rappresentata dal Sig Porrini Aldo.

FLAI-CGIL rappresentata dal Sig Racanella Michele

UILA-UIL rappresentata dal Sig.Felice Danielli

viene stipulato il seguente accordo sindacale.

ART. 1

In applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per gli operai agricoli e dei Contratti Integrativi Provinciali, tenuto conto del disposto degli artt.11 della L. 12-03-1968,n° 334,e 14 del D.L.. 22-12-1981, n° 791,convertito con modificazioni nella Legge 26-02-1982,n°54, è costituito per iniziativa delle Organizzazioni Sindacali di categoria ed al fine di integrare le prestazioni assistenziali in favore dei lavoratori della Provincia di Terni un Fondo denominato F.I.M.I.A.V. (Fondo Integrazione Malattia Infortuni e Assistenza Volontaria).

ART. 2

// FIMIIV ha sede in Terni presso l'Unione Provinciale Agricoltori a Piazza Tacito,2.La sua durata è stabilita senza fissazione di termini.

ART. 3

// FIMIIV, che non ha fini di lucro, ha per scopo di integrare i trattamenti assistenziali obbligatori in caso di malattia ed infortuni ed in genere di integrare l'assistenza pubblica per tutti i lavoratori nell'ambito del settore agricolo della Provincia di Terni che ne hanno diritto,

ART. 4

Il FONDO si propone di :

a) ricevere i contributi assistenziali, nella misura fissata dalle Organizzazioni contraenti di cui ai successivi artt. 7 e 8, ed erogare le integrazioni salariali, per i casi di malattia od infortunio sempre subordinatamente al loro riconoscimento da parte dell'INPS o dell'INAIL;

b) svolgere, nei limiti delle disponibilità finanziarie, ulteriori attività assistenziali nei confronti dei lavoratori del settore agricolo nell'ambito della Provincia di Terni.

ART. 5

A tutti i lavoratori agricoli e florovivaisti della Provincia di Terni, dipendenti da aziende agricole e

florovivaiste della Provincia di Terni in regola con il pagamento dei contributi del Fondo, è corrisposta una indennità giornaliera integrativa di quella loro corrisposta dall'INPS e/o dall'INAIL. Ai sensi del CCNL degli operai agricoli a tempo indeterminato l'integrazione salariale è pari alla differenza tra il 90 % del salario contrattuale e gli importi della liquidazione di Legge corrisposta dall'INPS ed il 100% del salario contrattuale e gli importi della liquidazione di Legge corrisposta dall'INAIL. Per i lavoratori a tempo determinato l'integrazione salariale è pari alla differenza tra il 90% (INPS) e 100% (INAIL) del salario medio convenzionale previsto dai Decreti Ministeriali, e gli importi della liquidazione corrisposti dall'INPS o dall'INAIL. Tale integrazione spetta anche ai lavoratori a tempo determinato che, iscritti negli elenchi nominativi dell'anno precedente, abbiano raggiunto il minimo di giornate lavorative che dà diritto all'indennità giornaliera di malattia. Lo stesso diritto compete ai lavoratori iscritti per la prima volta negli elenchi anagrafici nel momento del raggiungimento del 50° giorno di attività lavorativa. L'indennità di cui sopra è corrisposta per i giorni di carenza INPS/INAIL fino ad un massimo di 180 giornate annue.

Inoltre a tutti gli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato della Provincia di Terni sarà corrisposta una indennità giornaliera per i tre giorni di carenza, per i periodi di malattia od infortunio che siano non inferiori a 5 giorni, pari al 100% del salario giornaliero contrattuale previsto dalle tabelle retributive provinciali vigenti al momento dell'evento ed al relativo profilo professionale di appartenenza.

Gli operai agricoli possono altresì richiedere l'integrazione al 100% del giorno di assenza dal lavoro, non retribuito, per la nascita di un figlio, allegando la busta paga del mese dell'evento dalla quale risulti la mancata corresponsione della retribuzione di quel giorno ed il relativo certificato di nascita.

Il Comitato di Gestione alla fine di ogni anno, valutata la consistenza del fondo cassa del FIMIAV potrà individuare un budget di spesa da destinare ad attività di formazione e/o informazione in materia di lavoro e sicurezza, nonché a favore di prestazioni sociali diverse da quelle già individuate.

ART. 6

Per ottenere l'indennità i lavoratori aventi diritto dovranno presentare domanda al FONDO, personalmente o tramite le Associazioni Sindacali o Patronato, con accluso il documento-ricevuta dell'INPS e/o dell'INAIL, attestante il saldo dell'indennizzo da parte dei predetti Istituti, e copia della propria busta paga riferita al mese precedente in cui si è verificato l'evento morboso. La domanda dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla liquidazione del saldo delle indennità di legge da parte dell'INPS e/o dell'INAIL.

ART. 7

Il FONDO per l'integrazione giornaliera per malattia o infortunio, e per l'assistenza contrattuale provinciale, è costituito da un contributo posto a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori agricoli e florovivaisti nella misura globale dell'1% della retribuzione degli operai agricoli di cui il 60% per il Fondo Integrazione Malattia ed Infortuni ed il 40% per il Contributo di Assistenza Contrattuale.

Tale contributo farà carico per il 51% (di cui il 12,50% per il CAC ed il 38,50% per il FIMIIV) al datore di lavoro e per il 49% (di cui il 12,50% per il CAC ed il 36,50% per il FIMIIV) al lavoratore

La Quota a carico dei lavoratori viene detratta dal salario giornaliero ed è riportata in deduzione nelle tabelle salariali in vigore. Tali contributi saranno accreditati su appositi conto correnti bancari intestati al FIMIIV sui quali verranno versati separatamente i contributi del CAC e del Fondo.

// mancato versamento di tale contributo costituisce grave inadempienza contrattuale.

ART. 8

Il gettito dei Contributi di Assistenza Contrattuale destinato alle Organizzazioni Sindacali contraenti sarà suddiviso come appresso:

50 % alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori

50 % alle Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro.

Il mancato versamento di tale contributo costituisce grave inadempienza contrattuale.

ART. 9

La modifica delle entità dei contributi previsti dagli artt. 7 e 8 è di competenza delle Organizzazioni contraenti

ART. 10

*La esazione dei contributi extra-*legem* può essere affidata all'INPS, ai servizi di riscossione autorizzati o direttamente, a mezzo di conto corrente postale. La scelta del tipo di riscossione sarà stabilita dal Comitato di Gestione, che potrà valutare anche la possibilità di accettare pagamenti con bonifici bancari.*

ART. 11

Il patrimonio del Fondo è costituito da :

f) dai contributi assistenziali integrativi previsti dai contratti collettivi nazionali e provinciali;

g) da contributi, liberalità od erogazioni da chiunque disposti; e da ogni altra eventuale entrata.

ART. 12

Qualora il gettito dei contributi di cui la precedente art. 7, detratte le spese di gestione (affitto sede e relativo arredo, spese postali, telefoniche e telegrafiche, controllo elenchi datori di lavoro e lavoratori, reperimento dati, spese di personale, spese di meccanizzazione, spese di cancelleria, gettoni e rimborsi spese ai componenti il Comitato FIMIIV, ecc.) che, in percentuale stabilita dal Comitato di Gestione saranno addebitate anche nelle entrate di cui all'art. 8, risulti insufficiente per l'erogazione delle prestazioni assistenziali integrative di cui all'art. 5, le Organizzazioni Sindacali contraenti su richiesta del Comitato di Gestione, possono promuovere una modifica delle corrispondenti disposizioni dei contratti collettivi ovvero della presente convenzione al fine di ricondurre ad equilibrio il rapporto tra entrate contributive ed erogazioni a titolo di integrazione salariale per i casi di malattia od infortunio,

ART. 13

L'esercizio del FIMIAV si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il Comitato di Gestione redige ed approva il rendiconto dell'esercizio.

ART. 14

Le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori nell'agricoltura della provincia di Terni promuovono la costituzione e l'attività del FIMIAV medesimo nell'esercizio delle loro funzioni di rappresentanza dei rispettivi iscritti e degli interessi delle categorie di appartenenza. Esse non sono responsabili, né direttamente, né indirettamente della gestione e amministrazione del FONDO e degli atti da questo adottati o dei provvedimenti assunti, né sono altresì responsabili degli atti compiuti dai propri designati nell'esercizio delle loro funzioni in seno al Comitato.

ART. 15

Sono organi del FIMIAV :

1-il Comitato di Gestione

2-il Presidente;

3-il Vice Presidente

4-il Collegio Sindacale.

ART. 16

L'Amministrazione e la gestione del FIMIAV nonché l'accertamento dei requisiti e delle condizioni per la spettanza delle prestazioni assistenziali e l'erogazione delle medesime spettano ad un Comitato di Gestione, composto di 12 membri di cui sei in rappresentanza dei datori di lavoro e sei in rappresentanza dei lavoratori.

La rappresentanza dei datori di lavoro sarà così ripartita:

2 rappresentanti dell'Unione Provinciale Agricoltori di Terni

2 rappresentanti dell'Unione Agricoltori di Orvieto

1 rappresentante della Federazione Provinciale Coltivatori Diretti

1 rappresentante della Confederazione Italiana Agricoltori

La rappresentanza dei lavoratori sarà composta da:

2 rappresentanti della FISBA CISL

2 rappresentanti della FLAI-CGIL

2 rappresentanti della UILA-UIL

Ai componenti il Comitato FIMIAV ed il Collegio Sindacale vengono corrisposti rimborsi spese e gettoni di presenza ed indennità, fissati da una maggioranza di almeno 2/3 dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo.

ART. 17

La presidenza del FIMIIV spetta, a turnazione, alla Confagricoltura di Terni o di Orvieto.

La Vice Presidenza spetta, a turnazione, ai sindacati dei lavoratori.

ART. 18

I membri del Comitato di Gestione del FIMIIV durano in carica tre anni. Nella sua prima riunione il Comitato di Gestione nomina il Presidente od il Vice Presidente.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare uno dei componenti il Comitato, l'Organizzazione Sindacale che lo aveva designato designa un nuovo membro, che resterà in carica sino alla scadenza degli altri componenti.

Mancando oltre la metà dei componenti, si intendono decaduti tutti i membri del Comitato, che dovrà essere ricostituito per intero.

ART. 19

Il Comitato di Gestione delibera tutti gli atti utili o necessari al conseguimento degli scopi del FIMIIV. Tuttavia per gli atti di straordinaria amministrazione il Comitato non potrà assumere alcuna determinazione e/o decisione senza il consenso di almeno 2/3 delle Organizzazioni firmatarie.

In particolare, il Comitato di gestione delibera in merito :

f) alle linee programmatiche dell'attività istituzionale e della gestione del FONDO;

g) all'elezione del Presidente su designazione dell'Unione Provinciale Agricoltori di Terni e dell'Unione Agricoltori di Orvieto;

c) all'elezione del Vice Presidente su designazione delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori;

d) all'approvazione del conto consuntivo del FIMIIV

e) alle eventuali modifiche delle prestazioni in relazione all'andamento della gestione e al prevedibile utilizzo delle stesse da parte degli iscritti;

h) alla decisione su eventuali ricorsi in materia di spettanza delle prestazioni;

i) ad eventuali temporanei investimenti delle disponibilità, previa autorizzazione delle Organizzazioni Sindacali firmatarie dell'accordo;

h) in generale ,a tutte le materie relative alla corretta gestione del FIMIIV.

Spetta altresì al Comitato di Gestione di approvare;

i) i regolamenti relativi alle modalità ed alle procedure di erogazione delle prestazioni assistenziali integrative.

ART. 20

Per tutte le operazioni bancarie è abilitato il Presidente, che emette assegni o mandati a firma congiunta con Il Vice Presidente. In loro assenza o impedimento, anche di uno solo di essi, sono delegati i sostituti designati tra i membri del Comitato.

Per la delega al ritiro delle raccomandate ed ogni altra corrispondenza presso gli Uffici Postali è abilitato/a il/la segretario/a del FIMIIV.

ART. 21

Le riunioni sono convocate dal Presidente a mezzo avviso scritto da spedire almeno cinque giorni prima di

quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza a mezzo telegrafo o fax o e-mail con un preavviso di almeno due giorni.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e degli argomenti da trattare.

I componenti il Collegio Sindacale hanno diritto di intervento alle riunioni del Comitato e devono essere convocati.

Per la regolare costituzione del Comitato e la validità delle sue deliberazioni sono necessari la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

Per le deliberazioni di cui alla lettera i) dell'art. 19 è necessario il voto favorevole dei 2/3 dei componenti il Comitato di Gestione.

ART. 22

Il Presidente, eletto dal Comitato di Gestione tra i rappresentanti dell'Unione Provinciale Agricoltori dura in carica tre anni.

Il Presidente :

1-ha la rappresentanza legale e la firma del FIMIAV e previa delibera del Comitato di Gestione, può nominare procuratori e delegati per il compimento di singoli atti od intere categorie di atti;

2-convoca e presiede il Comitato di Gestione;

3-cura e segue l'attività complessiva del FIMIAV accertandone la conformità alle leggi, ai contratti collettivi, al presente accordo ed ai regolamenti approvati dal Comitato di Gestione,

In caso di assenza motivata del Presidente, assume la Presidenza il Vice Presidente.

ART. 23

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e da uno supplente.

La Presidenza del Collegio Sindacale spetta ad un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, mentre i due membri effettivi spettano alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori. Il Sindacato dei lavoratori, il cui rappresentante durante il mandato riveste la carica di Vice Presidente del Fondo, non fa parte del Collegio sindacale.

Il membro supplente è designato dalle Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro.

I Sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

ART. 24

Il Collegio dei Sindaci esercita le funzioni di controllo secondo le norme contenute nel Codice Civile, in quanto applicabili. In particolare il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione del FIMIAV, vigila sull'osservanza delle leggi, dei Contratti Collettivi, delle norme statutarie e regolamentari, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; redige apposita relazione sul conto consuntivo da presentare al Comitato di Gestione.

Il Collegio dei Sindaci accerta altresì, almeno ogni sei mesi, la consistenza di cassa e resistenza dei valori e dei titoli ai proprietà del FIMIAV.

I Sindaci possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie riguardanti l'andamento della gestione o determinate operazioni.

*li Collegio redige verbale di tutte le riunioni e ispezioni.
I verbali sono trascritti nel libro del Collegio del Sindaci.*

ART. 25

Le Organizzazioni Sindacali firmatarie dell'accordo hanno facoltà di aumentare o ridurre il contributo previsto all'art. 7 in relazione all'entità del patrimonio del fondo.

ART. 26

In caso di scioglimento del FIMIAV Organizzazioni contraenti nominano uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Ultimata la liquidazione, il patrimonio residuo del FIMIAV sarà devoluto alla promozione di iniziative tese al miglioramento del trattamento assistenziale, delle condizioni di vita e di sicurezza sul lavoro dei lavoratori agricoli nella provincia di Temi.

*UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI*_____

*CONFAGRICOLTURA ORVIETO*_____

*FEDERAZIONE PROVINCIALE CC.DD.*_____

*CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI*_____

*FLAI-C.G.I.L.*_____

*FAI – C.I.S.L.*_____

*UILA- U.I.L.*_____

VERBALE DI RIUNIONE PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO EXTRA- LEGEM DOVUTO PER GLI OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI DELLA PROVINCIA DI TERNI

L'anno 2004 il giorno 29 del mese di Novembre in Terni presso l'Unione Provinciale Agricoltori a Piazza Tacito, 2 si sono riunite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro per trattare la determinazione del contributo extra-legem per il Fondo Integrativo Malattia ed Infortuni ed Assicurazione Volontaria degli operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Terni.

Dall'esame dei prospetti di riscossione forniti dall'INPS e dall'esame delle domande di integrazione salariale pervenute a tutto il mese di Giugno 2004, si è accertato che le residue somme di quelle accantonate negli anni passati, e non spese per mancanza di richieste da parte dei lavoratori, saranno sufficienti per la liquidazione soltanto di una parte delle domande del corrente anno 2004. La situazione si aggraverà negli anni a seguire atteso che gli importi da liquidare, secondo una proiezione fatta sulla scorta dell'andamento delle richieste degli ultimi anni, saranno di gran lunga superiori agli importi che si riscuoteranno se rimarranno invariate le attuali aliquote. Pertanto, alla luce anche di quanto è avvenuto nelle altre province ed in particolar modo in quella della vicina Perugia, si decide di rideterminare il contributo extra-legem fissandone l'entità nella misura dell'1 % della retribuzione dei dipendenti agricoli : di cui il 75% per il Fondo ed il 25% per il CAC.

Tale contributo per il 51% (di cui il 12,50% per il CAC ed il 38,50% per il FIMIAV) farà carico al datore di lavoro e per il 49% (di cui il 12,50% per il CAC ed il 36,50% per il FIMIAV) farà carico al lavoratore.

L'efficacia dell'accordo decorre dal 01° Gennaio 2005.

Letto, approvato e sottoscritto

UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI DI TERNI Tommaso Ernesto D'Annibale

UNIONE AGRICOLTORI DI ORVIETO Sensi Carlo Tito

FEDERAZIONE PROVINCIALE CC.DD. Agabiti Albano

CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI Piumo Roberto

FLAI - C.G.I.L. Ceccarelli Vincenzo

FAI - C.I.S.L. Porrini Aldo

UILA - U.I.L. Danielli Felice



ok

**Verbale di Riunione delle Organizzazioni
dei Lavoratori e dei Datori di Lavoro aderenti al F.I.M.I.A.V.**

Il giorno 10 del mese di dicembre dell'anno 2008 presso la sede dell'Unione Agricoltori di Terni in Piazza Tacito n. 2, si sono riunite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori rappresentate da:

Unione Agricoltori di Terni:	Grilli Stefano Calmanti Franco
Confagricoltura Orvieto:	Poggioni Roberto Maiolini Paolo
C.I.A.	Piunno Roberto
Coldiretti Terni	Giulio Federici
FLAI NCGIL	Ilio Al madori
FAI NCISL	Aldo Porrini
UILA NUIL	Felice Danielli

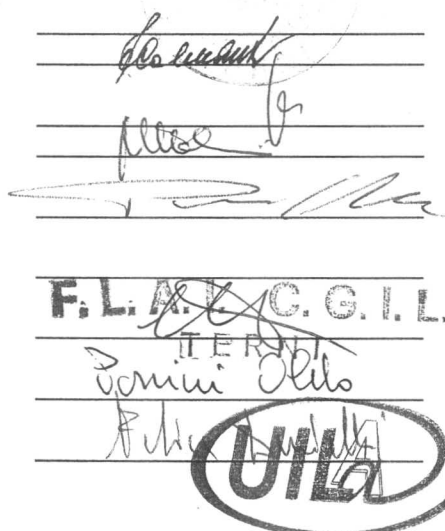
In ottemperanza a quanto stabilito all'art. 5 del Contratto Integrativo Provinciale degli Operai Agricoli e Florovivaisti viene deliberato all'unanimità di modificare l'accordo del F.I.M.I.A.V al fine di consentire ai lavoratori di chiedere al fondo medesimo l'integrazione al 100% dei primi 3 giorni di malattia nel caso in cui la stessa risulti di almeno 5 giorni. Viene inoltre deliberato, come previsto all'art. 6 del contratto sopra citato, che il dipendente potrà presentare al F.I.M.I.A.V. domanda di rimborso per la giornata di permesso non retribuita concessa al padre in occasione della nascita del figlio, producendo il certificato di nascita dello stesso.

Il Comitato di Gestione del F.I.M.I.A.V., alla fine di ogni anno, valutata la consistenza del fondo, potrà individuare un budget di spesa da destinare ad attività di formazione e/o informazione in materia di lavoro e sicurezza, nonché a favore di prestazioni sociali diverse da quelle già individuate.

Le modifiche sopra riportate decorrono a partire dal 1 luglio 2008.

Terni, 10 dicembre 2008

Unione Agricoltori di Terni:	Grilli Stefano Calmanti Franco
Confagricoltura Orvieto:	Poggioni Roberto Maiolini Paolo
C.I.A.	Piunno Roberto
Coldiretti Terni	Giulio Federici
FLAI NCGIL	✗ Ilio Al madori
FAI NCISL	Aldo Porrini
UILA NUIL	Felice Danielli





Provincia di Terni

VERBALE DI ACCORDO TRA LE ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI AGRICOLE ED I SINDACATI DEI LAVORATORI AGRICOLI

L' anno 2015 il giorno 28 del mese di Ottobre in Terni presso la Confagricoltura Regionale Sede di Terni a Piazza Tacito,2, sono presenti

La Confagricoltura Regionale nella persona del Dott. Paolo Maiolini

La Confederazione Italiana Coltivatori Diretti nella persona del Dott. Massimo Manni

La Confederazione Italiana Agricoltori nella persona del Sig. Roberto Piuanno

La FLAI-CGIL nella persona del Sig. Paggio Maria Rita

La FAI-CISL nella persona del Sig. Dezi Simone

La UILA-UIL nella persona del Sig. Cecchini Pier Luigi

In ordine al funzionamento del Comitato FIMIIV i suddetti rappresentanti delle organizzazioni datoriali e dei lavoratori hanno ritenuto, ed in tal senso decidono, di integrare le giornate indennizzate dall' INPS fino al raggiungimento del 100 per cento del salario giornaliero contrattuale.

La decorrenza del provvedimento avrà effetto dal 1 Gennaio 2016.

Letto, confermato e sottoscritto alla data di cui sopra

CONFAGRICOLTURA REGIONALE



FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI TERNI
V.le D. Bramante, 3/a - 05100 TERNI - Tel. 0744.612711 - Fax 0744.612742

FEDERAZIONE PROVINCIALE CC.DD.

CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI
FLAI CGIL
REGIONALE UMBRIA
Cod. INPS 0108

FLAI-CGIL

FAI CISL UMBRIA

FAI-CISL

UILA-UIL

Segreteria Regionale